

DECRETO RISTORI-BIS D.L. 194 DEL 09/11/2020

Riprendendo le misure del Decreto Ristori, si evidenziano le principali novità, che riassumiamo sinteticamente come segue:

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1)

SOGGETTI BENEFICIARI:

Soggetti che alla data del 25/10/2020 avevano attività prevalente individuata con codice ATECO incluso:

- in allegato 1 “nuova formulazione” che trovi cliccando sul seguente link: <https://www.studiotrussoni.it/wp-content/uploads/2020/11/Allegato-1.pdf>
 - in allegato 2 (commercianti al dettaglio, estetiste etc. residenti in ZONA ROSSA che hanno subito la chiusura) che trovi cliccando sul seguente link: https://www.studiotrussoni.it/wp-content/uploads/2020/11/Allegato-2_Decreto-RISTORI-BIS.pdf
- escluso chi ha aperto Partita Iva dal 25/10/2020;
 - escluso chi ha cessato partita iva prima della presentazione dell'istanza con procedura web qualora necessaria.

CONDIZIONI OGGETTIVE:

- ammontare del fatturato di aprile 2020 < 2/3 di quello di aprile 2019
- nessun calo di fatturato da verificare per chi ha avviato attività successivamente al 01/01/2019 (ma entro il 25/10/2020 perché sarebbe escluso)

	MODALITA' DI EROGAZIONE	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Per chi ha già usufruito del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto rilancio.	CON ACCREDITO DIRETTO SU IBAN GIA' COMUNICATO	Quota del contributo già erogato calcolata applicando le percentuali di cui all'allegato 1
Per chi <u>non</u> ha già usufruito del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto rilancio.	PREVIO INVIO DI ISTANZA CON PROCEDURA WEB	Quota del valore calcolato con l'apposita procedura web, ossia applicando le seguenti percentuali al calo del fatturato di aprile: <ul style="list-style-type: none"> • 20%: ricavi inferiori € 400.000 • 15%: ricavi compresi tra 400.000 e 1.000.000 • 10%: ricavi superiori € 1.000.000
Per chi ha iniziato l'attività successivamente al 01/01/2019 e ha già usufruito del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto rilancio.	CON ACCREDITO DIRETTO SU IBAN GIA' COMUNICATO	Quota del contributo € 1.000 per persone fisiche ed € 2.000 per gli altri, calcolata applicando le percentuali di cui all'allegato 1

In ogni caso il contributo non può essere superiore a 150.000 Euro.

→ Solo per

- ❖ Gelaterie e pasticcerie (Ateco 561030) e Gelaterie e pasticcerie ambulanti (561041)
- ❖ BAR e altri esercizi simili senza cucina (563000)
- ❖ Alberghi (551000)

Con sede in zona rossa, la quota è incrementata di un ulteriore 50% (**200% anziché 150%**)

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (Art. 8.)

Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda, previsto dall'articolo 28 del Dl 34/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

SOGGETTI BENEFICIARI

Non più generalizzato a tutte le attività produttive che utilizzano un immobile mediante contratto di affitto o affitto d'azienda, ma per i mesi a venire sarà rivolto agli specifici settori danneggiati dalla sospensione dell'attività di cui all'allegato 1 (nuova formulazione)

CONDIZIONI OGGETTIVE

- Calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019
- Nessuna limitazione viene prevista sul fronte dei volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura che potranno quindi essere anche superiori ai 5 milioni di euro.

AMMONTARE DEL CREDITO

- 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
- ridotto al 30% per i canoni di affitto d'azienda.

Anche ai soggetti operanti nei settori indicati in Allegato 2 e alle agenzie viaggio e tour operator, se residenti in zona rossa, spetta il credito di imposta di cui sopra (e in egual misura) con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU (ART. 9)

Svanito il sogno di una cancellazione generalizzata della seconda rata IMU per l'anno 2020 (prevista al prossimo dicembre), è stato stabilito che l'agevolazione

spetti soltanto per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui **all'allegato 1**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate..

→ **Novità Decreto Ristori BIS**

Vale anche per i soggetti di cui all'Allegato 2 residenti in zona rossa

PROROGA VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IRES/IRPEF E IRAP (Art. 6)

L'art. 98 DL 104/2020 ha previsto la proroga del versamento della seconda rata degli acconti IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti che nel I semestre 2020 hanno subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di oltre 1/3 rispetto al I semestre 2019.

Per i cd. "Soggetti ISA" operanti nei settori indicati in Allegato 1 o in Allegato 2 residenti in zona rossa, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap **a prescindere dal calo di fatturato**.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI (Art. 7)

Per tutti i soggetti di cui all'Allegato 1 e per i soggetti di cui all'Allegato 2 residenti in zona rossa sono sospesi i versamenti scadenti a novembre 2020 relativi a:

- (i) Ritenute IRPEF, addizionale regionale e comunale trattenute ai dipendenti
- (ii) IVA

I versamenti andranno eseguiti entro il 16 marzo 2021 (in una o max 5 rate)

→ **N.B.** Per chi fosse interessato alla proroga, si prega di prendere contatto con il nostro Staff.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, PREMI INAIL DIPENDENTI (Art. 13)

Sospensione dei termini di versamento dei contributi INPS e INAIL di **competenza novembre 2020** (data versamento ordinaria 16.12.20) per coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle riconducibili ai codici ATECO menzionati nell'Allegato 1.

PER LA GENERALITA' DI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

A. CASSA INTEGRAZIONE (ART. 12)

In caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa causa Covid-19 possibilità di accedere ai trattamenti di CIGO, CIGD o Assegno ordinario (FIS) per un massimo di **6 settimane** nel periodo tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021.

Il ricorso all'ammortizzatore sociale è:

- ✓ **gratuito** per coloro che hanno avuto una **diminuzione del fatturato maggiore del 20%** (periodi di riferimento I semestre 2019 e I semestre 2020);
- ✓ **oneroso** e pari:
 - al **9%** della retribuzione globale spettante al lavoratore sospeso per coloro che hanno avuto una **diminuzione del fatturato inferiore al 20%**,
 - al **18%** della retribuzione globale spettante al lavoratore sospeso per coloro che **non hanno avuto una diminuzione del fatturato**.

B. LICENZIAMENTI (Art. 12 comma 10)

Fino al **31.01.2021** precluso per i datori di lavoro la facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.